

Fallimento n. 5/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr.ssa Domenica Capezzera	Presidente
Dr.ssa L.Tiziana Marganella	Giudice rel.
Dr.ssa Federica Colantonio	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per dichiarazione di fallimento promosso da:

ANDREA BETTINI, nato a Siena il 2.5.1996, residente a Sovicille (SI), Via Nuova, 185, C.F. BTTNDR96E02I726X, NICOLA CAVINI, nato a Siena il 25.03.1982, residente a Monteriggioni (SI), Via Chiantigiana, 15, C.F. CVNNCL82C25I726C, GIANNI FRANCONI, nato a Siena il 5.1.1974, ivi residente in Via del Giglio, 14, C.F. FRNGNN74A05I726K, JASSAL NAVDEEP, nato in India il 29.06.1996, residente a Rapolano Terme (SI), Via Giacomo Brodolini, 4, C.F. JSSNDP96H29Z222I, OSCAR ELIA MESSINA, nato a Catania il 27.7.1984, residente a Colle Val d'Elsa, Via Solferino, 26, C.F. MSSSRL84L27C351P, FRANCESCO MIRONE, nato a Torre del Greco (NA) il 03.07.1979, residente a Sovicille (SI), Via dei Tinai, 12, C.F. MRNFNC79L03L259F, EMANUELE RONDINI, nato a Siena il 26.8.1985, ivi residente in Via Ciro Marzocchi, 23, C.F. RNDMNL85M26I726Q, SULJOTI BLERAND, nato in Albania il 21.12.1988, residente a Sovicille (SI), Via Fontanelli, 14, C.F. SLJBRN88T21Z100F, GIUSEPPE VERDIANI, nato a Siena il 07.11.1963, zaivi residente, Via San Marco, 29, C.F. VRDGPP63S07I726R, EDOARDO MONARI, nato a Siena il 27.1.1971, ivi residente in Via Renaldini, 4, C.F. MNRDRD71A27I726D, DANIELE VOLTOLINI, nato a Siena il 22.2.1964, residente in Sovicille (SI), Strada Cerreto Selva, 264, C.F. VLTDNL64B22I726H, EMANUELE BALDONI, nato a Siena l'11.10.1984, residente in Monteroni d'Arbia (SI), Via Giovanni Falcone, 20/G, C.F. BLDMNL84R11I726F, FABIO GRECO, nato a Siena il 3.10.1964, ivi residente in Via Giovanni Duprè, 54, C.F. GRCFBA64R03I726O, STEFANO CIACCI, nato ad Asciano (SI) il 26.2.1969, ivi residente in Via Conte Guido, 5/B, C.F. CCCSFN69B26A461I, MASSIMO FERRINI, nato a Siena il 3.3.1965, ivi residente in Via Luciano Conti, 14, C.F.



FRRMSM65C03I726S, RICCARDO MEIATTINI, nato a Siena il 31.7.1972, residente in Monteroni d'Arbia (SI), Via della Repubblica, 5/A, C.F. MTTRCR72L31I726C, NICOLA DEMETRIO, nato a Cerignola (FG) l'1.6.1983, residente in Sinalunga (SI), Via Bachelet, 41, C.F. DMTNCL83H01C514W, MASSIMO NANNINI, nato a Montevarchi (AR) il 14.10.1976, residente in Castelnuovo Berardenga (SI), Via Antica, 30, C.F. NNNMSM76R14F656O, MAURIZIO GORELLI, nato a Siena il 21.10.1975, residente in Monteriggioni (SI), Strada Santa Caterina, 6/B, C.F. GRLMRZ75R21I726Z, CHIARA ANGELINI, nata a Siena l'1.7.1978, residente ad Asciano (SI), Via Giovanni d'Asciano, 1, C.F. NGLCHR78L41I726L, FILIPPO VITI, nato a Siena il 29.4.1970, residente a Castelnuovo Berardenga (SI), Via dell'Arbia, 7, C.F. VTIFPP70D29I726E, STEFANO IANNE, nato a Copertino il 5.9.1988, residente a Gambassi Terme (FI), Via Belvedere, 23, C.F. NNISFN88P05C978G, GIANCARLO PERUZZI, nato a Poggibonsi (SI) il 28.4.1963, ivi residente in Via Senese, 127, C.F. PRZGCR63D28G752U, SIMONE CIGNI, nato a Siena il 24.9.1978, residente a Sovicille (SI), Via dei Tinai, 10, C.F. CGNSMN78P24I726F, CLAUDIO FODARONI, nato Città di Castello (PG) il 12.08.1960, residente a Monteriggioni (SI), Via delle Rose, 25, C.F. FDRCLD60M12C745E, ALESSANDRO PUCCI, nato a Siena il 2.6.1984, ivi residente in Via Lucari Buonaguida, 17, C.F. PCCLSN84H02I726D, IONEL SPATARU, nato in Romania l'8.12.1967, residente in Chiusi (SI), Via Carlo Cassola, 4, C.F. SPTNLI67T08Z129N, tutti rappresentati difesi e elettivamente domiciliati presso lo studio in Siena, Via di Pantanento, 31 dell'Avv. MONTOMOLI FRANCESCO,

Michele Claudio Giangrosso, nato in Catania il 20 marzo 1960, C.F. GNGMHL60C20C351Q, residente in Roma, via Padre Corsi 18, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Gancia 1 presso lo studio dell'Avv. Carla Babusci

Sardantincendi S.r.l., in persona del legale rappresentante Cocco Mario, con sede in Selargius (CA), Via Meucci, 24/B, P.I. 01676970922, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella Piazza Irpinia, 1, presso lo Studio Legale dell'Avv. Giampaolo Pisano del Foro di Cagliari, che la rappresenta e difende

BARONE Sabatino, CIRILLO Roberto, D'ALFONSO Fabio, DE PETRIS Daria, VARGAS CUSTODE Giany Santiago e VERRIGNI Enzo rappresentati e difesi dall'avv. Fiorella Dragani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pescara alla via Bologna n.8

società ESA S.r.l. (C.F./P.I.: 02116360690), corrente in Roma (RM) alla Via Antonio Salandra, 18, in persona dell'amministratore p.t., sig. Walter Serpellini (SRPWTR76P19C632C), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Aliprandi

“AURA LIGHT ITALY S.R.L.”, con sede in Castel San Pietro Terme (Bologna), Viale Roma n°9/A (P. IVA n° IT02774451203), in persona dell'Amministratore nonché Rappresentante legale



pro tempore Dott. Ulrik Bertelsen (doc. n° 1), rappresentato e difeso, dall'Avv. Guglielmo Nicastro del Foro di Palermo

la Gasparro srl (CF: 01779920675), in persona del suo legale rappresentante p-t Ambra Lorenza Ricci, con sede in Teramo, elettivamente domiciliata, ai fini del giudizio di cui al presente atto, in Corropoli (TE) alla Via Ungaretti n° 4, presso e nello studio dell'Avv. Danilo Consorti

nei confronti di:

MODUS FM SPA (C.F./P.I.: 03129540278), corrente in Pescara al Lungomare Papa Giovanni XXXIII n. 22,

Viste le richieste di fallimento avanzate dai creditori mentovati in epigrafe ed i documenti depositati agli atti del fascicolo telematico;

premesso che la società MODUS F.M. SPA (di seguito anche solo “Modus” o “società debitrice” o “società ricorrente”), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Pescara al Lungomare Papa Giovanni XXIII n. 22, depositava domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, comprensivo di piano e documentazione ex art. 161 commi II e III LF ed art. 186 bis comma II LF, nonché di perizia di stima dell'intero complesso immobiliare messo a disposizione della procedura in data 17 febbraio 2021 e che, con decreto depositato in data 16/18 marzo 2021, il Tribunale fissava l'udienza del 20 maggio per l'audizione del debitore e la dichiarazione di inammissibilità del concordato ex art. 162 c. 2° L.F. sulla scorta dei plurimi profili di inammissibilità emergenti dal ricorso presentato, tutti evidenziati nel decreto comunicato alla parte ed ulteriori sollevati alla predetta udienza nel contraddittorio delle parti;

premesso che la trattazione della procedura veniva rinviata all'udienza dell'11 aprile 2019, accordando un ulteriore lasso temporale alla società debitrice utile a integrare/modificare la proposta di concordato preventivo in armonia alle censure mosse dal tribunale;

premesso che nello stesso decreto veniva disposta la comparizione del Pubblico Ministero in sede, affinché potesse intervenire ed avanzare proposte, nonché ai creditori istante il fallimento;

considerato che in data 19/ 20 maggio 2021 la Modus provvedeva a depositare una sostanziale modifica della originaria domanda di concordato, deducendo che, nelle more del procedimento, nuovi fatti avessero imposto alla ricorrente “di apportare modifiche sostanziali al piano ed alla proposta concordataria, unitamente alle integrazioni di cui ai rilievi contenuti nel provvedimento del tribunale di Pescara del 16.03.21(...e...) ai sensi dell'art. 161 c. 3 LF il deposito di una nuova attestazione incentrata sulla fattibilità della proposta modificata”,

premesso che all'udienza del 20 maggio 2021, dopo ampia discussione, il tribunale riservava la propria decisione all'esito di termine a difesa assegnato al debitore;



considerato che in data 22 luglio 2021 il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo;

udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;

sulla scorta degli atti, dei documenti prodotti dalle parti, delle informazioni acquisite, il Tribunale

OSSERVA

1) Indubbia è la competenza territoriale del Tribunale di Pescara avendo la debitrice sede legale nel circondario del Tribunale di Pescara;

2) ugualmente è appurata la natura di imprenditore commerciale della debitrice e la sua qualità di imprenditore soggetto a fallimento ai sensi dell'art. 1 L.F. giacchè la stessa non ha dedotto circostanze utili ai fini dell'accertamento dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 L.F., come modificato dal D.lgs 169/2007, anzi, dai bilanci depositati rileva il superamento dei detti limiti dimensionali, (cfr. fascicolo del concordato preventivo n. 5/2021);

3) Quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 5 L. Fall., dagli atti, cristallizzati alla denuncia del proprio stato di crisi al momento dell'apertura della procedura di concordato preventivo risulta che:

a) dalla situazione economico patrimoniale presente nel fascicolo del concordato preventivo n. 5/2021 e dalla documentazione allegata alla domanda di concordato preventivo la debitrice ha dichiarato alla data di deposito della domanda un totale debiti pari a € 61.616.877,82 a fronte di una notevole perdita evidenziata nel bilancio al 31.12.2018, che portava il patrimonio della società a un deficit di € 18.119.866,86 (deficit derivante da assestamenti che hanno visto annullare poste attive e incrementare poste passive per milioni di euro), applicando il metodo utilizzato dall'Amministrazione finanziaria (art.2 del DPR 31.07.1996 n. 460), pervenendo fino all'azzeramento del valore aziendale evidenziando, nel contempo, un Badwill pari a € 865.043,47, (dichiarazione dedotta dal professionista di parte della società dott. Antonio Russo)

b) la società non possiede beni utili per far fronte normalmente alla propria esposizione debitoria, considerato che la società non ha soddisfatto, né contestato, i crediti vantati dagli istanti il fallimento;

4) dagli elementi sopra esposti e dalla mancanza di indici di segno contrario forniti dalla debitrice, si appalesa una irreversibile impossibilità che quest'ultima faccia fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e quindi una situazione di insolvenza integrante il presupposto oggettivo in esame;

5) I debiti scaduti e non pagati dalla debitrice risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 15 u.c. L. Fall..

6) la società debitrice non è stata cancellata dal registro delle imprese.

Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di fallimento della società.

P.Q.M.



1) Dichiara il fallimento di:

MODUS FM SPA (C.F./P.I.: 03129540278), corrente in Pescara al Lungomare Papa Giovanni XXXIII n. 22,

2) Nomina Giudice Delegato la **Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella**

3) viste le relazioni depositate ai sensi dell'art. 33 comma V L.F. nell'ambito di procedure precedentemente curate, nomina Curatore, il dott. **Erminio Moscone**, con studio in Pescara in via Via F. de Sanctis, 20,, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Pescara e individuato in base alle caratteristiche ed attitudini professionali insite nella predetta iscrizione ed emergenti dalle pregresse esperienze, adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti nonché in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiono adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 104 ter L.F..

4) Ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

5) Dispone che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 l.f., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 l.f..

6) Fissa il giorno **16 dicembre 2021 ore 09.30** per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nella stanza posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n.1.

7) Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, **termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra** per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 L.F. nel testo modificato dall'art. 17 comma 1. Lett. e) del DL. 179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f..

8) Dispone che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 22 luglio 2021

Il Giudice est.

(Dott.ssa L. Tiziana Marganella)

Il Presidente

(Dott.ssa Domenica Capezzera)

